

**Tribunale di Treviso**

**R.G. N. 6841 / 2019**

PARTE ricorrente: **Alessandra**, nata a \_\_\_\_\_, difesa e rappresentata congiuntamente e disgiuntamente dagli \_\_\_\_\_

PARTI resistenti: **Genertellife s.p.a.**, sede legale e direzione generale in via Ferretto 1, in Mogliano Veneto (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. e Registro Imprese \_\_\_\_\_ – P. IVA \_\_\_\_\_ assistita \_\_\_\_\_

;  
**Garante per la protezione dei dati personali**, con sede legale in Roma, Piazza Venezia 11, in persona del Presidente pro tempore, (C.F. \_\_\_\_\_ difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, corrente in Venezia, piazza San Marco 63.

Oggi, **27/02/20**, avanti al G.I. – Giudice Unico, dott. Antonello Fabbro, sono comparsi:

per parte attrice l'Avv. \_\_\_\_\_ in sostituzione Avv. \_\_\_\_\_  
per parte convenuta l'Avv. \_\_\_\_\_ in sostituzione dell'Avv. \_\_\_\_\_ per Genertellife, nessuno per l'Avvocatura dello Stato.

Il GI dispone la discussione della causa e la contestuale pronuncia di sentenza.  
Le parti precisano le conclusioni come segue.  
Conclusioni delle parti:  
parte ricorrente: si riporta al ricorso ;  
parte Genertellife: si riporta alle conclusioni contenute nella memoria di costituzione.  
Le parti discutono oralmente la causa.  
Il Giudice Istruttore si ritira quindi in camera di consiglio e all'esito, in nome del popolo italiano, pronuncia la seguente sentenza di cui dà lettura alle parti.

**Fatto**

In data 25/10/2016 decedeva il sig. Ettore

Firmato Da: FABBRO ANTONELLO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 5cea67390ea705a63ba9fa58fab5c022



Dall'apertura della successione testamentaria risultava istituita quale erede - nella sola quota di legittima - la sig.ra Alessandra, figlia di primo letto del sig. mentre la parte disponibile veniva attribuita alla moglie di seconde nozze.

Successivamente Alessandra veniva a conoscenza dell'esistenza di diverse polizze vita sottoscritte dal *de cuius* in favore di terzi beneficiari, e di altre ancora intestate a terzi, stimando il valore complessivo di tali investimenti in €5.727.913,71.

La ricorrente si rivolgeva dunque a BG VITA, marchio commerciale di Genertellife s.p.a., per ottenere accesso ai dati delle polizze assicurative ivi compresi i nominativi dei beneficiari.

La società provvedeva a trasmettere alla ricorrente un elenco delle posizioni assicurative intestate al *de cuius* e precisava che, anche alla luce di un orientamento costante del Garante per la Protezione dei Dati Personali, "sebbene all'erede legittimo spetti il diritto di accedere a tutte le informazioni personali che riguardano il defunto, non è tuttavia consentito alla Società assicuratrice comunicargli il nome del beneficiario della polizza".

A seguito di tale diniego Alessandra proponeva reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante adito non ravvisava gli estremi di una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e archiviava il relativo procedimento con il provvedimento prot. N. 33486 del 2 ottobre 2019.

Alessandra ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento dell'Autorità garante della privacy e l'accertamento del proprio diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell' art. 15 Reg. UE 216/679.

Si sono costituiti Genertellife s.p.a. e il Garante per la protezione dei dati personali chiedendo il rigetto della domanda.

### **Diritto**

La materia è disciplinata dal codice per la protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 196/2003 (noto anche come "codice della privacy"). Tale normativa è stata integrata dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato la normativa nazionale al



Regolamento generale della UE sulla protezione dei dati (GDPR, *General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679*).

Il rito applicabile. – I ricorsi in questa materia (avverso i provvedimenti emessi dall'autorità garante e quelli aventi ad oggetto le controversie in materia di *privacy*) sono regolati “*dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo*” (art. 17 d. lgs. 101/2018 che modifica l'art. 10 del d. lgs. 150/2011) e sono decise dal Tribunale in composizione monocratica.

Secondo l'insegnamento di Cass. 3263/2016 e 6531/2016 i premi per le polizze vita versati dall'assicurato sono donazioni in favore dei futuri beneficiari e pertanto devono essere conteggiati nella massa ereditaria. Per poter agire in giudizio con l'azione di riduzione prevista dagli articoli 533 e ss. c.c., oppure chiedendo la collazione, l'erede pretermesso ha necessità quindi di conoscere il nominativo del beneficiario della polizza (in ciò il caso in esame differisce rispetto a quello oggetto della decisione di Cass. 17790/2015).

Tale diritto dell'erede trova protezione nell'art. 6 par. 1 lett. f<sup>(1)</sup> del Regolamento UE 2016/679, che stabilisce la prevalenza del diritto di difesa rispetto a quello concernente la riservatezza dei dati personali.

Si rifletta del resto che il trattamento dei dati sensibili personali in assenza di consenso del titolare dei dati è vietato dall'art. 9 del regolamento UE, tranne in una serie specifica di casi tra cui – art. 9 par. 2 lett. f – il caso in cui tale trattamento *sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni*.

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 par. 2 punto 2 del regolamento UE, il trattamento è “*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come [...] la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, [...]*”.

---

<sup>1</sup> Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:  
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. (C47-C50)



Dal momento che il regolamento riconosce nel caso di trattamento di dati sensibili – e dunque oggetto di una tutela più stringente e puntuale – la possibilità del titolare del trattamento di *trattare* tali dati qualora il trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria a prescindere dal consenso del titolare dei dati personali, a maggior ragione tale potere deve essere accordato al titolare del trattamento in merito a dati personali non sensibili, quali sono quelli richiesti dalla ricorrente.

Infine l'articolo 2-terdecies del d.lgs. 101/2018, che riguarda il trattamento relativo ai dati di persone decedute, attribuisce l'esercizio dei diritti dell'interessato a chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per particolari ragioni familiari. In base al comma 2 *“l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato”*. Il comma 5 prevede inoltre che *“in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”*. Anche tale norma, quindi, ribadisce la supremazia del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza.

Per tali motivi il ricorso va accolto con ogni pronuncia conseguente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, in accoglimento del ricorso,

accerta il diritto di accesso ai dati personali esercitato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 216/679, dalla ricorrente sig.ra Alessandra \_\_\_\_\_ per l'effetto

ingiunge

al titolare del trattamento e istituto assicurativo contraente Genertel life

S.p.A.:

la comunicazione in forma intellegibile delle generalità del/dei beneficiario/i delle polizze vita, contratte dal *de cuius* sig. Ettore \_\_\_\_\_ e liquidate a terzi alla morte del dante causa del ricorrente, come di seguito elencate:



